



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n158 TFT 13 del 19 novembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 19 novembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 28/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di: Sig. ANTONINO COSTA, Presidente della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca; Sig. ANDREA ALIZZI Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca; Sig. GIUSEPPE LIPARI, calciatore della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca; Società A.S.D. SPORTING CLUB VILLAFRANCA.

La Procura Federale con nota prot. 4532/1581pfi 18-19/CS/ps del 14/10/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

1) Sig. ANTONINO COSTA, Presidente della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 2, commi 1 e 2, e 32 commi 2 e 7 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 (Il Tesseramento dei Calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Lipari e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare: 1) Libertas Zaccagnini/ A.S.D. Sporting Club Villafranca del 13/10/2018; 2) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Melas del 03/11/2018; 3) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Domenico Savio del 22/12/2018; 4) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Libertas Zaccagnini del 02/02/2019; tutte gare valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C.

2) Sig. ANDREA ALIZZI, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 2, commi 1 e 2, , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 (Il Tesseramento dei Calciatori), 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1, 6 e 61 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Sporting Club Villafranca, all'epoca dei fatti in occasione degli incontri: 1) Libertas Zaccagnini/ A.S.D. Sporting Club Villafranca del 13/10/2018; 2) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Melas del 03/11/2018; 3) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Domenico Savio del 22/12/2018; 4) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Libertas Zaccagnini del 02/02/2019; tutte gare valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Giuseppe Lipari in

quanto non tesserato, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva con attestazione del regolare tesseramento del calciatore e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa.

3) Sig. Giuseppe Lipari calciatore utilizzato dalla Società A.S.D. Sporting Club Villafranca, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti e oggi ora trasfuso negli artt. 4, comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2, commi 1 e 2 (Ambito di applicazione soggettivo), e 32 commi 2 e 7 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione all'art. 43 (Tutela medico-sportiva), delle N.O.I.F., per avere preso parte alle gare: 1) Libertas Zaccagnini/ A.S.D. Sporting Club Villafranca del 13/10/2018; 2) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Melas del 03/11/2018; 3) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Domenico Savio del 22/12/2018; 4) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Libertas Zaccagnini del 02/02/2019; tutte gare valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C

4) La Società A.S.D. Sporting Club Villafranca, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità della società per le violazioni addebitate al proprio Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, in conseguenza della posizione irregolare del proprio calciatore nelle gare: 1) Libertas Zaccagnini/ A.S.D. Sporting Club Villafranca del 13/10/2018; 2) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Melas del 03/11/2018; 3) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Domenico Savio del 22/12/2018; 4) A.S.D. Sporting Club Villafranca / Libertas Zaccagnini del 02/02/2019; tutte gare valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Campania con nota protocollo nr. 9984 del 14 marzo 2019, di partecipazione del Calciatore Giuseppe Lipari, nato il 7 maggio 1987 a gare Ufficiali della A.S.D. Sporting Club Villafranca valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione e tra gli altri i referti arbitrali relative alle gare disputate A.S.D. Sporting Club Villafranca nel Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C, stagione 2018/19, le distinte delle gare, la documentazione dell'organigramma dell'A.S.D. Sporting Club Villafranca, nonché l'interrogazione AS 400.

All'udienza del 19/11/2019 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico del Sig. ANTONINO COSTA, Presidente della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca la sanzione di sei mesi di inibizione; al Sig. ANDREA ALIZZI Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca la sanzione di sei mesi di inibizione; al Sig. GIUSEPPE LIPARI, calciatore della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca, la sanzione di sei giornate; alla Società A.S.D. SPORTING CLUB VILLAFRANCA, di tre punti di penalizzazione in classifica e la sanzione di €500.00 di ammenda .

Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione delle responsabilità del Presidente, del Dirigente accompagnatore e del calciatore, che risultano incontrovertibilmente provate documentalmente, per cui la loro condotta va sanzionata in modo adeguato all'illiceità della condotta, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le

condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 2, commi 1 e 2, art. 4, commi 1, 2, art. 6 e art. 32 commi 2, 4 del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, art. 39 delle N.O.I.F. applica:

a carico del Sig. ANTONINO COSTA, Presidente della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca la sanzione di tre mesi di inibizione;

a carico del Sig. ANDREA ALIZZI Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca la sanzione di due mesi di inibizione;

a carico del Sig. GIUSEPPE LIPARI, calciatore della Società A.S.D. Sporting Club Villafranca, la sanzione di tre giornate di squalifica;

a carico della Società A.S.D. SPORTING CLUB VILLAFRANCA, la sanzione della penalizzazione di punti due nella classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva e dell'ammenda di €200,00, rispondendo dei fatti, come sopra descritti a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S..

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 29/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di: Sig. MANITTA ANTONIO, Presidente della Società U.S. Sfarandina A.S.D.; Sig. MANERA ANTONY calciatore della U.S. Sfarandina A.S.D.; BARNA CALOGERO, Dirigente accompagnatore della Società U.S. Sfarandina A.S.D.; Società U.S. Sfarandina A.S.D.

La Procura Federale con nota prot. 4652/100 pfi 19-20 MS/CS/jg del 15/10/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

1) MANITTA ANTONIO, Presidente della Società U.S. Sfarandina A.S.D., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 32 commi 2 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, 39 delle N.O.I.F. (Il Tesseramento dei Calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva), comma 1, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Manera Antony e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nel corso della gara Sfarandina / Acquadolcese del 2/11/2018, valevole per il campionato Under 19 Regionali, C.R. Sicilia.

2) Sig. Manera Antony (nato il 12/04/1999), calciatore dell'U.S. Sfarandina A.S.D., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia

Sportiva, 32 commi 2 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, 39 delle N.O.I.F. (Il Tesseramento dei Calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva), comma 1, delle N.O.I.F., , per avere preso la gara in posizione irregolare nell'incontro Sfarandina / Acquedolcese del 2/11/2018, valevole per il campionato Under 19 Regionali, C.R. Sicilia.

3) Sig. BARNA CALOGERO, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società U.S. Sfarandina A.S.D., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 2, commi 1 e 2, , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 (Il Tesseramento dei Calciatori), 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1, 6 e 61 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società U.S. Sfarandina A.S.D., all'epoca dei fatti in occasione della gara Sfarandina / Acquedolcese del 2/11/2018, valevole per il campionato Under 19 Regionali, C.R. Sicilia, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Manera Antony in quanto non tesserato, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva con attestazione del regolare tesseramento del calciatore e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa.

4) La Società U.S. Sfarandina A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità della società per le violazioni addebitate al proprio Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, in conseguenza della posizione irregolare del proprio calciatore gara Sfarandina / Acquedolcese del 2/11/2018, valevole per il campionato Under 19 Regionali, C.R. Sicilia.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Sicilia, con nota del 14 giugno 2019, acquisita dalla Procura Federale il 02/07/2019, prot. n. 117, in ordine alla partecipazione del Calciatore Manera Antony, nella Sfarandina / Acquedolcese del 26/11/2018, valevole per il campionato Under 19 Regionali, C.R. Sicilia

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione e tra gli altri i referti arbitrali relative alla gara disputata Sfarandina / Acquedolcese del 2/11/2018, valevole per il campionato Under 19 Regionali, C.R. Sicilia, stagione 2018/19, la distinta della gara, la documentazione dell'organigramma U.S. Sfarandina A.S.D., nonché l'interrogazione AS 400.

All'udienza del 19/11/2019 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico del Sig. MANITTA ANTONIO, Presidente della Società U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione di sei mesi di inibizione; del Sig. MANERA ANTONY calciatore della U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione di tre giornate di squalifica; del Sig. BARNA CALOGERO, Dirigente accompagnatore della Società U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione di tre mesi di squalifica; della Società U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione seicento euro.

Le parti deferite sono comparse e hanno dichiarato che per un mero disguido non è stata effettuato il tesseramento dell'unico giocatore, oggi deferito e di avere sempre rispettato le regole del calcio e dello Statuto Federale.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano solo parzialmente fondati e documentati.

In particolare, con riferimento alla posizione del calciatore, la Società è stata già sanzionata dal giudice Sportivo giusto quanto pubblicato nel C.U. n. 38 del 05/12/2017, con l'ammenda di €30,00.

Si ritiene inoltre di non infliggere alcun punto di penalizzazione in aggiunta alla predetta ammenda, atteso che la stessa non ha tratto alcun vantaggio dell'utilizzo del giocatore in posizione irregolare stante la sconfitta subita nella gara in questione con il punteggio di 8 – 1, per tali ragioni la stessa va prosciolta.

Viceversa vanno sanzionati, come da dispositivo, il Sig. Barna Calogero che ebbe a sottoscrivere all'epoca dei fatti la distinta gara, benchè non facesse parte dell'organigramma societario, ma comunque soggetto ad essa riferibile, il Presidente Sig. Manitta Antonino per non avere impedito l'utilizzo del giocatore non tesserato, nonché il calciatore per avere preso parte alla gara in posizione irregolare (la squalifica inflittagli dal GST è riferita all'atto violento e per il quale è stato espulso).

Le provate documentalmente, per cui la loro condotta va sanzionata in modo adeguato all'illiceità della condotta, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, considerato che i comportamenti possi in essere dai deferiti sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 2, commi 1 e 2, art. 4, commi 1, 2, art. 6 e art. 32 commi 2, 4 del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, art. 39 delle N.O.I.F. applica:

a carico del Sig. MANITTA ANTONIO, Presidente della Società U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione dell'inibizione di due mesi; del Sig. MANERA ANTONY calciatore della U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione di 1 giornata di squalifica; del Sig. BARNA CALOGERO, Dirigente accompagnatore della Società U.S. Sfarandina A.S.D. della sanzione dell'inibizione di un mese.

La Società U.S. Sfarandina A.S.D. va prosciolta da ogni addebito per il ne bis in idem.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S..

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 30/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di:

Sig. PALMERI ANTONINO, Presidente della Società A.S.D. Santangiolese;
Sig. SIDOTI FEDERICO, Vice Presidente della Società A.S.D. Santangiolese;
PINTABONA CARMELO, calciatore della Società A.S.D. Santangiolese;
Società A.S.D. SANTANGIOLESE.

La Procura Federale con nota prot. 4604/1456pfi18-19MS/CS/gb del 14/10/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

1) Sig. PALMERI ANTONINO, Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia

Sportiva, 2, commi 1 e 2, e 32 commi 2 e 7 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 (Il Tesseramento dei Calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Kone Ibrahim (nato il 7 maggio 2002) e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo in ben 13 gare valedoli per il campionato Under 19 Provinciale, organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia-Delegazione di Barcellona P.G.

2) Sig. SIDOTI FEDERICO, Vice Presidente della Società A.S.D. Santangiolese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., ora trasfuso negli artt. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, 2, commi 1 e 2, , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 (Il Tesseramento dei Calciatori), 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1, 6 e 61 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Santangiolese, in occasione degli incontri: a) Nuova Pol. Acquedolci / A.S.D. Santangiolese del 29/10/2018; b) A.S.D. Santangiolese / Città Sant'Agata del 05/11/2018; c) Stefanese / A.S.D. Santangiolese del 18/11/2018; d) Futura / A.S.D. Santangiolese del 03/12/2018; e) A.S.D. Santangiolese / Acquedolcese Nebrodi del 10/12/2018; f) Sfarandina / A.S.D. Santangiolese del 18/12/2018; g) A.S.D. Santangiolese / Sinagra del 07/01/2019; h) A.S.D. Santangiolese / Nuova Pol. Acquedolci del 21/01/2019; i) Città di Sant'Agata / A.S.D. Santangiolese del 29/01/2019; j) A.S.D. Santangiolese / Stefanese del 04/02/2019, k) Rocca di Caprileone / A.S.D. Santangiolese del 11/02/2019; l) A.S.D. Santangiolese / Futura del 18/02/2019 tutte gare valide per il per il campionato Under 19 Provinciale, organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia-Delegazione di Barcellona P.G., in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Kone Ibrahim in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema AS400, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione del regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa.

3) PINTABONA CARMELO, calciatore della Società A.S.D. Santangiolese;, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti e oggi ora trasfuso negli artt. 4, comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2, commi 1 e 2 (Ambito di applicazione soggettivo), e 32 commi 2 e 7 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. oggi vigente, anche in relazione all'art. 43 (Tutela medico-sportiva), nonché dall'art. 61 (Adempimenti preliminari alla gara) comma 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di capitano ed accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Santangiolese nel corso della gara A.S.D. Santangiolese / Rocca di Caprileone del 19/11/2018 valedole per il campionato Under 19 Provinciale organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia – Delegazione di Barcellona P.G. in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema AS 400 il calciatore Sig. Kone Ibrahim sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dello stesso calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

4) La posizione del Sig. Kone Ibrahim, all'epoca dei fatti calciatore minore, viene stralciata per l'impossibilità di reperimento dello stesso, ma che avrebbe dovuto rispondere delle medesime violazioni di cui sono incolpati gli altri tesserati per le rispettive competenze, per

avere preso parte alle gare: a) Nuova Pol. Acquedolci / A.S.D. Santangiolese del 29/10/2018; b) A.S.D. Santangiolese / Città Sant'Agata del 05/11/2018; c) Stefanese / A.S.D. Santangiolese del 18/11/2018; d) A.S.D. Santangiolese / Rocca di Caprileone del 19/11/2018; e) Futura / A.S.D. Santangiolese del 03/12/2018; f) A.S.D. Santangiolese / Acquedolcese Nebrodi del 10/12/2018; g) Sfarandina / A.S.D. Santangiolese del 18/12/2018; h) A.S.D. Santangiolese / Sinagra del 07/01/2019; i) A.S.D. Santangiolese / Nuova Pol. Acquadolce del 21/01/2019; j) Città di Sant'Agata / A.S.D. Santangiolese del 29/01/2019; k) A.S.D. Santangiolese / Stefanese del 04/02/2019, l) Rocca di Caprileone / A.S.D. Santangiolese del 11/02/2019; m) A.S.D. Santangiolese / Futura del 18/02/2019, nelle file della A.S.D. Sangiovese; senza averne titolo perché non tesserato, sprovvisto di certificazione medica attestante l'idoneità sportiva e di specifica copertura assicurativa.

5) La Società A.S.D. Santangiolese, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità della società per le violazioni addebitate al proprio Presidente, Dirigente Accompagnatore e Calciatore, per le violazioni sopra contestate e da loro commesse.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione del 22/03/2019 della L.N.D. C.R. Sicilia, acquisita dalla Procura con nota protocollo nr. 10908 del 01/04/2019, di posizione irregolare del Calciatore Kone Ibrahim, nato il 1987 a gare Ufficiali della A.S.D. Sporting Club Villafranca valide per il Campionato di Calcio Serie C/2 Girone C

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione e tra gli altri i referti arbitrali relative alle 14 gare disputate dalla A.S.D. Santangiolese nel Campionato di Calcio o Under 19 Provinciale, organizzato dalla L.N.D.-C.R. Sicilia-Delegazione di Barcellona P.G., stagione 2018/19, nonché le relative distinte delle gare, la documentazione dell'organigramma dell' A.S.D. Santangiolese, nonché l'interrogazione AS 400.

Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate che tuttavia hanno fatto pervenire in data odierna istanza di rinvio. Nulla opponendo il rappresentante della Procura Federale, il Tribunale rinvia al 03/12/2019 ore 15,00 l'udienza di merito disponendo la sospensione dei termini decadenziali del procedimento e rimanda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 523/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Piano Tavola;

sig. Tarascio Domenico (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Piano Tavola);

sigg. Fiorello Salvatore, Asero Pietro, Carcagoilo Vincenzo, Corsetti Giuseppe, Muni Marco, Trovato Giuseppe e La Cava Valerio, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto

15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 09/10/19 proc. 4337/1085 pfi/18-19 MS/CS/jcf, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Calcio Piano Tavola; l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Tarascio Domenico; squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Fiorello Salvatore, Asero Pietro, Carcagnolo Vincenzo, Corsetti Giuseppe, Muni Marco, Trovato Giuseppe e La Cava Valerio .

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ammenda di € 210,00 a carico della società A.S.D. Calcio Piano Tavola; l'inibizione di un mese a carico del Presidente deferito sig. Tarascio Domenico; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Fiorello Salvatore, Asero Pietro, Carcagnolo Vincenzo, Corsetti Giuseppe, Muni Marco, Trovato Giuseppe e La Cava Valerio .

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 524/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T.;
sig. Maccarrone Filadelfio Marce (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T.);

sigg. Caldarera Angelo, Catania Giuseppe, Gerbino Federico, Pennisi Seby, Shaaban Mu Kasem, Sorbello Beniamino e Spadaro Rosario, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 10/10/19 proc. 4409/1339 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T.;

l'inibizione di dodici mesi a carico del Presidente deferito sig. Maccarrone Filadelfio Marce; squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Caldarera Angelo, Catania Giuseppe, Gerbino Federico, Pennisi Seby, Shaaban Mu Kasem, Sorbello Beniamino e Spadaro Rosario.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 210,00 a carico della società A.S.D. Calcio Lavinaio S.L.T.;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Maccarrone Filadelfio Marce;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Caldarera Angelo, Catania Giuseppe, Gerbino Federico, Pennisi Seby, Shaaban Mu Kasem, Sorbello Beniamino e Spadaro Rosario.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 525/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. Empedoclina;

sig. Termini Alessandro (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Empedoclina);
 sigg. Faija Giovanni, Miliziano Salvatore, Moscato Paolo Davide, Neri Benito, Portera Paolo, Riccobono Daniele, Siragusa Giuseppe, Termini Salvatore e Trupia Giovanni, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/10/19 proc. 4621/1395 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di €350,00 a carico della società U.S.D. Empedoclina;

l'inibizione di sei mesi a carico del Presidente deferito sig. Termini Alessandro;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Faija Giovanni, Miliziano Salvatore, Moscato Paolo Davide, Neri Benito, Portera Paolo, Riccobono Daniele, Siragusa Giuseppe, Termini Salvatore e Trupia Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 270,00 a carico della società U.S.D. Empedoclina;

l'inibizione di due mesi a carico del Presidente deferito sig. Termini Alessandro;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Faija Giovanni, Miliziano Salvatore, Moscato Paolo Davide, Neri Benito, Portera Paolo, Riccobono Daniele, Siragusa Giuseppe, Termini Salvatore e Trupia Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 526/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Avola 1949;
sig. Panessidi Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Avola 1949);
sigg. Arena Salvatore E., Donzella Damiano, Lenares Nicolas, Maccarrone Giuseppe, Mazzone Damiano, Napoli Alessandro, Neri Gianluca, Santonocito Marco e Zumbo Davide, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.
Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/10/19 proc. 4634/1485 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Calcio Avola 1949;

l'inibizione di diciotto mesi a carico del Presidente deferito sig. Panessidi Salvatore;
squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Salvatore E., Donzella Damiano, Lenares Nicolas, Maccarrone Giuseppe, Mazzone Damiano, Napoli Alessandro, Neri Gianluca, Santonocito Marco e Zumbo Davide.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 270,00 a carico della società A.S.D. Calcio Avola 1949;
l'inibizione di quattro mesi a carico del Presidente deferito sig. Panessidi Salvatore;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Salvatore E., Donzella Damiano, Lenares Nicolas, Maccarrone Giuseppe, Mazzone Damiano, Napoli Alessandro, Neri Gianluca, Santonocito Marco e Zumbo Davide.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI